

**SCHEMA DI REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELLE LEGGI N. 15\68 R N. 127\97**

**Art.1 - OGGETTO**

1. Il presente regolamento, ai sensi degli artt.2 e 3 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e della legge 15 maggio 1997, n. 127. stabilisce per quali fatti, stati e qualità personali è ammessa, in luogo di documenti o certificazioni amministrative, una dichiarazione definitivamente o temporaneamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato.

**Art.2 - DICHIARAZIONE DEFINITIVAMENTE SOSTITUTIVA**

1. Ai sensi dell'Art.2 della legge 15\68, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla p.a. sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma non richiedono alcun'autenticazione.
3. In ogni caso, ai sensi dell'Art.3 comma 1 della legge n.127\97 i dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. E' fatto divieto agli uffici comunali, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.
4. Gli uffici sono tenuti ad emettere i provvedimenti scaturenti da istanze o atti d'ufficio per i quali siano stati acquisiti, in luogo di documenti e/o certificati, le dichiarazioni sostitutive, i documenti e i certificati di cui ai precedenti commi.
5. E' comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e l'autenticità delle dichiarazioni e attestazioni prodotte dall'interessato. Si applicano a riguardo le disposizioni contenute nell'Art.26 della legge 15\68.

**Art.3 - DICHIARAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVA**

1. Per i seguenti fatti, stati e qualità personali, non indicate nell'Art.2 della legge n. 15\68, il cittadino può rendere dichiarazioni temporaneamente sostitutive di certificazione debitamente sottoscritte ai sensi dell'Art.3 della citata legge, dell'Art.2 del DPR 25 gennaio 1994 n. 130, e dell'Art.3, commi 2 e3 , della legge n. 127\97a corredo delle pratiche cui è interessato:
  - a) titolo di studio o qualifica personale posseduta; partecipazione a corsi di studio o di istruzione professionale; risultato di eventuali esami finali dei corsi stessi, titolo di specializzazione, di abilitazione, di preparazione, di formazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di qualificazione tecnica;
  - b) esito di partecipazioni a concorsi; conseguimento di borse di studio;
  - c) professione esercitata, attività lavorativa prestata, incarichi assunti, destinazione di servizio, stato di apprendista, tirocinante, ovvero esaurimento dell'apprendistato, del tirocinio e della pratica professionale; stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione; qualità di studente o di casalinga;
  - d) qualità di erede, di legatario, di proprietario, di locatore, di affittuario; ammontare delle eventuali quote o canone corrisposti ricevuti relativamente a tali qualità; ogni attestazione in tema di costituzione, traslazione o estensione della proprietà o di altri diritti su beni immobili o mobili registrati;
  - e) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  - f) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione del tributo assolto; possesso e numero del codice fiscale e della partita Iva;
  - g) iscrizione presso associazioni di categoria , enti o servizi privati, al di fuori dell'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione;
  - h) stato di volontario in servizio civile, di espatrio, di imbarcato su navi mercantili;
  - i) qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe e natura dell'invalidità;
  - l) spese effettuate o danni subiti e relativi rimborsi e risarcimenti; contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituto di credito o con enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente;
  - m) titolarità di licenze, autorizzazioni amministrative consigli atti di assenso;
  - n) qualità di vivente a carico e di esistenza in vita
2. Le dichiarazioni di cui al precedente comma non richiedono alcun'autenticazione.

3. La documentazione di cui sopra deve essere successivamente esibita dall'interessato, a richiesta degli uffici comunali, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.
4. Gli uffici comunali assegnano agli interessati un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale produrre la documentazione sostitutiva. Qualora l'interessato non provveda nel termine, il provvedimento non è emesso.

#### **Art.4 - PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE**

1. Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive di cui al precedente articolo possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto.
2. La trasmissione della documentazione all'amministrazione da parte dell'interessato può avvenire anche per mezzo del servizio postale. Qualora la presentazione debba avvenire entro un termine di decadenza, ai fini della tempestività fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro postale.

#### **Art 5 - OBBLIGO D'ACCETTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

1. La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dal presente regolamento, costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

#### **Art.6 - ISTANZE SOTTOSCRITTE IN PRESENZA DEL DIPENDENTE**

1. Le istanze presentate al Comune e sottoscritte alla presenza del dipendente addetto all'istruttoria non sono, in ogni caso, soggette ad autenticazione, ai sensi dell'Art.3 comma 11 della legge n.127\97.

#### **Art.7. - INFORMAZIONE AI CITTADINI**

1. Tutta la modulistica utilizzata dagli uffici comunali, deve indicare con chiarezza i casi nei quali il cittadino può sostituire i certificati con le dichiarazioni sostitutive, di cui al presente regolamento, e i casi nei quali non è necessaria l'autenticazione della propria sottoscrizione .
2. Nei moduli, lettere di comunicazione, schede procedurali e atti di qualsiasi natura rivolti ai cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, documenti o certificati che debbono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'Amministrazione, sostituibili ai sensi dell'Art.2 del presente regolamento va inserita la seguente dicitura: "I documenti e/o certificati di cui sopra, possono essere sostituiti da dichiarazione definitivamente sostitutiva sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione".
3. Nei moduli, lettere di comunicazioni, schede procedurali ed atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, i documenti e i certificati che devono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, sostituibili temporaneamente ai sensi dell'Art.3 del presente regolamento va inserita la seguente dicitura: "I documenti e/o certificati di cui sopra possono essere sostituiti da dichiarazioni temporaneamente sostitutive sottoscritte dall'interessato e dal legale rappresentante in caso di persona giuridica, che non necessita di autenticazione. Prima dell'emanazione del provvedimento definitivo, l'interessato dovrà esibire la certificazione sostitutiva entro 15 giorni dalla richiesta dell'ufficio competente pena la non emanazione del provvedimento."
4. Nei moduli, lettere di comunicazioni, schede procedurali ed atti di qualsiasi natura rivolti a cittadini, nei quali sono indicati, ai fini dell'emanazione di un provvedimento amministrativo, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'Art. 4 della legge 15\68 e 10 del presente regolamento, che debbono essere esibiti per ottenere la pronuncia dell'amministrazione, va inserita la seguente dicitura: "Le dichiarazioni di cui sopra vanno rese mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'Art.4 della legge 15\68, sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante, in caso di persona giuridica, e autenticata a pena di irricevibilità."

#### **Art.8 - DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE SELEZIONI PUBBLICHE**

1. E' fatto divieto agli uffici comunali di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione alle selezioni per l'assunzione agli uffici comunali.

#### **Art.9 - MODULISTICA**

1. Ciascun ufficio provvede a produrre la modulistica necessaria all'attuazione del presente regolamento e alla massima amplificazione e trasparenza amministrativa, nel rispetto della circolare emessa dal

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4\98.

2. Gli uffici provvederanno ad elaborare detta modulistica in via informatica, per adeguarla costantemente alle modifiche legislative e regolamentari concernenti la materia.

3. La modulistica dovrà inoltre essere consegnata da ciascun ufficio all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, perché questo la consegna ai cittadini interessati.

4. L'URP è incaricato di fornire l'informazione ai cittadini sulla corretta applicazione della normativa, sulla semplificazione amministrativa e di ricevere segnalazioni di cattiva applicazione delle leggi 15\68 e 127\97, nonché del presente regolamento. Dette segnalazioni vanno immediatamente trasmesse ai responsabili dei servizi interessati.

5. La modulistica va approvata con determinazioni dei responsabili dei servizi interessati. Le determinazioni d'approvazioni e aggiornamento della modulistica, vanno trasmesse alla Prefettura, ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 4\68.

#### **Art.10 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

1. L'atto di notorietà concerne fatti, stati o qualità personali non ricomprese nei precedenti articoli, che siano a diretta conoscenza dell'interessato rimane soggetto alla disciplina dell'Art.4, legge 15\68 e successive modificazioni ed integrazioni. La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, continua ad essere soggetta ad autenticazione ai sensi dell'Art.20, legge 15\68. Se la dichiarazione è contenuta in un'istanza rivolta al Comune, non è soggetta ad autenticazione.